



COMUNE DI CERVENO

Provincia di Brescia

CAP 25040 – P.zza Prudenzi, n. 2 tel. (0364) 434012 - fax 434644

Codice fiscale: 00980200174 - Partita IVA: 00593600984

www.comune.cerveno.bs.it ***** e-mail: info@comune.cerveno.bs.it

VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA' ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE

ALLA SOCIETA' SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.

(art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e D.Lgs. n. 175/2016)

1. INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione Comunale del Servizio Idrico Integrato
Ente affidante	Comune di Cervo
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Territorio interessato dai servizi affidati	Comune di Cervo
Importo	€ 9.000,00

2. FINALITA'

Il presente documento rappresenta la relazione istruttoria in merito all'affidamento della gestione comunale del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Cervo.

La relazione è redatta ai sensi dell'art 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 7 D.Lgs. 36/2023 chiarisce che, se si decide di optare per un affidamento in house, si deve fare nel pieno rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Le stazioni appaltanti devono adottare, per ogni affidamento, un provvedimento motivato nel quale indicare i vantaggi previsti con l'affidamento in house per la collettività. Devono dar conto, poi, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione (anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche). In via generale, viene escluso l'obbligo di

dimostrare la situazione di “fallimento del mercato” e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all’istituto, mentre rimane la valutazione della congruità economica dell’offerta.

Per dimostrare i vantaggi economici si può procedere anche ad un confronto con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e di altre centrali di committenza con parametri ufficiali elaborati da enti regionali nazionali/esteri oppure con gli standard offerti dal mercato.

Il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” stabilisce, all’art. 4 (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), commi 1 e 2:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1 - lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Sempre il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all’art. 16 (Società in house), commi 1, 2 e 3 prevede che:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- 3-bis La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016.

4. MODALITA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

4.1 Sussistenza dei presupposti per l'affidamento in house ex art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sussistono in capo al Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. i requisiti previsti per l'affidamento in house dalla normativa comunitaria, dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36 del 2023 "Codice dei contratti pubblici", in quanto:

- a) il Comune di Cervenone esercita sulla Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) l'attività della Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. è effettuata a favore del Comune di Cervenone oltre che degli altri Comuni partecipati, della Comunità Montana di Valle Camonica e del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica; tale Società è stata specificatamente costituita con finalità prioritaria di provvedere alla Gestione del Servizio Idrico Integrato, in aderenza alla normativa vigente;
- c) nella Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, essendo lo stesso partecipato totalmente da enti pubblici così elencati:

Artogne
CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA
Berzo Demo
Berzo Inferiore
Bienno
Borno
Braone
Breno
Capo di Ponte
Cedegolo
Cerveno
Ceto
Cevo
Cimbergo
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA
Corteno Golgi
Darfo Boario Terme
Edolo
Esine
Gianico
Incudine
Losine
Lozio
Malegno
Malonno
Monno
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo
Paisco Loveno
Paspardo
Pian Camuno
Piancogno
Ponte di Legno
Prestine
Savio dell'Adamello
Sellero
Sonico
Temù
Veza d'Oglia
Vione

4.2 Verifica dei presupposti per l'affidamento in house ex art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con la Determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 l'A.N.A.C. ha approvato le Linee guida n. 7 (di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), poi aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con Deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house come indicato al punto precedente.

Il Comune di Darfo Boario Terme, per sé e per gli altri Enti, in data 14/05/2018 ha inoltrato all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, apposita domanda n.43286 del 21 maggio 2018 – ID 923, per l'iscrizione del Comune di Cervenò come amministrazione aggiudicatrice che opera mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192 - comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine del riconoscimento alla Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. della qualifica di società in house.

La Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l., con Delibera n.532 in data 17/06/2020 dell'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ottenuto l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 – comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Valutazione sulla congruità economica dell'affidamento al Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l.

A seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 09/12/2025 avente oggetto: "Nuovi indirizzi al responsabile del servizio tecnico per l'affidamento in house alla società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. di attività di carattere tecnico nell'ambito della gestione comunale del servizio idrico integrato – anno 2026", si intende affidare, limitatamente all'esercizio 2026, la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Cervenò alla Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l., per un importo complessivo presunto, IVA di legge inclusa, pari a complessivi € 9.000,00.

La Società SIV Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. è un soggetto particolarmente idoneo per la gestione del servizio in oggetto. La Società ha svolto, e tutt'ora svolge, attività analoghe a quelle oggetto dell'affidamento in argomento sin dalla sua origine, la qual cosa, tenuto conto della professionalità ed esperienza acquisite nel tempo, si riverbera a beneficio della collettività amministrata. Si riscontra anche la congruità economica dell'offerta presentata dalla Società in quanto, dall'analisi effettuata, i prezzi applicati per la gestione del servizio sono inferiori a quelli praticati dal maggior competitor a livello territoriale.

Inoltre, il servizio svolto dalla Società si reputa efficiente ed efficace anche in considerazione della prossimità al cittadino della medesima, in considerazione della particolarità del servizio gestito, che necessita anche di attività di pronto intervento.

Cervenò, lì 12 Dicembre 2025

IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E RUP
Mondoni Luigi Simone



